

**Autorità:** T.A.R. per il Veneto

**Data:** 31/10/2007

**Num:** 3493

**Sede:** Venezia

**Relatore:** Umberto Zuballi

**Presidente:** Umberto Zuballi

### **Premassima**

Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione

### **Massima**

1. **Il concetto di ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, con l'unica condizione che la riedificazione assicuri la piena conformità di sagome e volume tra il vecchio e il nuovo manufatto.**
2. **Il fabbricato nuovo, pur potendo costituire un organismo edilizio anche in tutto diverso, deve essere comunque materialmente riferibile a quello preesistente, in quanto non si può pretendere dagli interventi di demolizione totale e successiva ricostruzione, una fedeltà alla vecchia struttura maggiore di quella esigibile nei casi in cui tale struttura sia in parte conservata, fermo restando che tra il fabbricato vecchio ed il nuovo deve intercorrere un nesso di continuità materiale e che le eventuali diversità non possono riguardare il sedime e i volumi (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 18 ottobre 2004, n. 2504).**
3. **Tra il rilascio dell'originario titolo, il crollo e la presentazione del nuovo progetto non si deve verificare alcuna soluzione di continuità (Consiglio Stato, sez. V, 1 dicembre 1999, n. 2021). Tale continuità temporale e funzionale non sussiste, ove i corpi di fabbrica non siano più esistenti da decenni.**